

COMUNE di PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 24/09/2024

OGGETTO: Svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.Lgs 274/2000 art. 54 e D.M. 26/03/2001 e del D.M. 08/06/2015 n. 88 artt. 168 bis c.p. 464 bis c.p.p. e 2 co. 1: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Ivrea.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore nove e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, sotto la Presidenza del Sindaco che l'ha convocata.

Intervengono tutti in videoconferenza i Sigg:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROLANDO PERINO Piero	Sindaco	Sì
FENOGLIO Alessia	Vice Sindaco	Sì
CHIALDA Bruna Caterina	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta, in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 18/07/2023, il Segretario Comunale Sig. **FRANCESCHINA Dott. Daniele**.

Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Piero, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi della sopra citata delibera, dichiara aperta la seduta, in videoconferenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: Svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.Lgs 274/2000 art. 54 e D.M. 26/03/2001 e del D.M. 08/06/2015 n. 88 artt. 168 bis c.p. 464 bis c.p.p. e 2 co. 1: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Ivrea.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo n. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 il quale stabilisce che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato e che la durata delle attività prestate non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di lavoro non retribuito in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o altri enti e organizzazioni di assistenza sociale;
- l'art. 168 bis, comma 3 del codice penale, il quale prevede che, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità consistente nella prestazione di lavoro non retribuito in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o altri enti e organizzazioni di assistenza sociale;

Richiamato il D.M. 26 marzo 2001 che individua l'oggetto dei lavori di pubblica utilità (art. 1, comma 1) e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (art. 2, comma 1);

Ricordato che l'articolo 165, comma 1 del Codice Penale prevede che "la sospensione condizionale della pena può essere subordinata (omissis) se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

Considerato inoltre che, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., come modificato dall'art. 33 della Legge 29.07.2010, n.120, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, con le modalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

Valutata, da parte di questa Amministrazione, l'importanza di un tale strumento di reintegrazione sociale;

Viste le seguenti deliberazioni:

- n. 37 del 27/09/2021 avente ad oggetto: "Svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.Lgs 274/2000 art. 54 e D.M. 26/03/2001 e del D.M. 08/06/2015 n. 88 artt. 168 bis c.p. 464 bis c.p.p. e 2 co. 1: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Ivrea.";
- n. 42 del 12/10/2022 avente ad oggetto: "Svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.Lgs 274/2000 art. 54 e D.M. 26/03/2001 e del D.M. 08/06/2015 n. 88 artt. 168 bis c.p. 464 bis c.p.p. e 2 co. 1: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Ivrea.", con scadenza 30 settembre 2024;

Ritenuto pertanto utile procedere al rinnovo della convenzione, trasmessa dal Tribunale di Ivrea in data 31/07/2024 e acclarata al prot. dell'Ente in pari data al n. 2509, che, allegata alla presente, ne diventa parte integrante e sostanziale, la quale prevede l'impiego degli eventuali condannati a prestare le seguenti attività:

- relativamente all'art. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001, nonché al comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., come modificato dall'art. 33 della Legge 29.07.2010, n.120:
 - a) lettera b) D.M. 26 marzo 2001: prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
 - b) lettera d) D.M. 26 marzo 2001: prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
 - c) lettera e) D.M. 26 marzo 2001: altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
 - d) comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S.: in via prioritaria prestazioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, con le modalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000.

- relativamente all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
 - a) lettera b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
 - b) lettera c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
 - c) lettera e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
 - d) lettera f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Ritenuto altresì di aderirvi per la durata di anni due e per un numero massimo di due condannati contemporaneamente;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità e nel procedimento di messa alla prova, gli incaricati a coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni sono:
 - ROLANDO PERINO Piero – Sindaco

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto Comunale;

Rilevato che il presente atto viene assunto in conformità alla Deliberazione del Consiglio Comune n. 21 del 18/07/2023 ad oggetto: “Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale”;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Comune n. 21 del 18/07/2023 “Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale”;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 del D.Lgs. 274/2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 Codice Penale e nel procedimento di messa alla prova ai sensi e per gli effetti degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 da stipulare con il Ministero della Giustizia e per esso con il Presidente del Tribunale di Ivrea all'uopo delegato;
2. di rinnovare la predetta convenzione per la durata di anni due e per un numero massimo di due condannati contemporaneamente, stabilendo che gli stessi svolgeranno le attività indicate nelle premesse;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione con il Presidente del Tribunale di Ivrea;
4. di stabilire che il predetto atto avrà decorrenza dalla data del 01/10/2024;
5. di demandare l'attuazione della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo dando altresì atto che i condannati saranno di volta in volta assegnati al Responsabile del servizio competente per materia in base alle prestazioni di lavoro da rendere.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Comune n. 21 del 18/07/2023 “Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale”, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, della Legge 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : ROLANDO PERINO Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : FRANCESCHINA Dott. Daniele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prascorsano, li 18/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
BUFFO Roberta